

PAOLO BONETTI

Professore associato confermato di diritto costituzionale
nell'Università degli studi di Milano-Bicocca

OSSERVAZIONI SUI PROFILI COSTITUZIONALI DEL DISEGNO DI LEGGE A. C. 1665 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"

14 marzo 2024

Audizione informale presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati

1. Premessa di metodo

Le osservazioni che seguono mirano sia a completare le tante altre opinioni espresse da altri costituzionalisti auditi, che in gran parte si completano e appaiono condivisibili, sia a prevenire lacune e profili di illegittimità che potrebbero indurre una o più Regioni a presentare ricorsi alla Corte costituzionale in via principale.

Poiché il testo approvato dal Senato, seppur molto migliorato rispetto a quello originario, presenta tuttora lacune importanti e norme di dubbia costituzionalità è evidente che la seconda lettura da parte della Camera dei deputati deve emendare il testo del ddl, anche per prevenire i tanti problemi che si potrebbero porre dopo l'approvazione di norme lacunose o di dubbia legittimità.

2. La natura di una legge di attuazione dell'art. 116, comma 3 Cost.

Si tratta di una legge non costituzionalmente necessaria (ma opportuna) per la stipula e l'attuazione delle intese tra Stato e Regioni per attivare le intese di autonomia differenziata, consentite dall'art. 116, comma 3 Cost.

Inoltre, si tratta di una legge ordinaria che appare vincolante soltanto nel processo di formazione delle intese e nella attuazione della delega legislativa per la determinazione dei LEP.

Per il resto appare un insieme di meri autovincoli legislativi posti dal legislatore ordinario con legge ordinaria statale, che in qualsiasi istante potrebbero essere superati da successiva legge ordinaria statale.

Alcuni di questi vincoli diventerebbero però senz'altro giuridicamente efficaci se fossero inseriti nella legge di approvazione dell'intesa ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost., il quale consente a tale legge implicite deroghe ad alcune norme costituzionali.

3. La natura delle “condizioni e forme speciali di autonomia” attribuibili ad una singola regione: autonomia legislativa, amministrativa, finanziaria. Il ruolo ineludibile del Consiglio regionale

Dalla lettura dell'art. 116, comma 3 Cost. pare evidente che le “condizioni e forme speciali di autonomia” attribuibili ad una singola regione devono riferirsi alle forme di autonomia previste dalla Costituzione con riferimento alle materie ivi citate e cioè autonomia legislativa, autonomia amministrativa e autonomia finanziaria.

Pertanto è evidente che le funzioni legislative e amministrative concernenti le materie indicate ivi indicate è espressione che non consente un trasferimento in blocco per ognuna di queste materie di ogni tipo di funzione legislativa, di ogni funzione amministrativa e di tutta l'autonomia finanziaria, tributaria e di spesa consentita dalla Costituzione.

Inoltre, l'eventuale trasferimento di alcune funzioni legislative potrebbe cambiare anche la connessa autonomia amministrativa, perché allorché una porzione della funzione legislativa su una determinata materia non spetta più alla potestà legislativa esclusiva statale allora cambia anche la natura dell'autonomia amministrativa e regolamentare regionale e locale, perché in quella materia ben potrebbe esercitarsi l'autonomia regolamentare della Regione e maggior ragione non sussistono più quelle “esigenze unitarie” che ai sensi dell'art. 118 Cost. legittimano l'esercizio di funzioni amministrative statali.

Perciò allorché una determinata materia non fosse più di competenza legislativa esclusiva dello Stato sarebbe doveroso anche il contestuale trasferimento delle funzioni amministrative, diventando per lo Stato impossibile gestire funzioni amministrative concernenti una parte della materia trasferita alla potestà legislativa esclusiva regionale o alla potestà concorrente.

Pertanto, occorre precisare sempre (nel testo del ddl, nella proposta di intesa e in ogni intesa) il tipo di funzioni da trasferire (legislative e/o amministrative).

È anche la ragione per cui occorrerà sempre una espressa approvazione del Consiglio regionale fin dall'inizio, poiché è il Consiglio regionale che in ogni Regione esercita la funzione legislativa regionale ai sensi dell'art. 121 Cost. e perciò deve consentire all'ampliamento delle sue proprie funzioni.

4. Ipotesi alternative o concorrenti all'autonomia differenziata: prevedere una delega legislativa al Governo per il trasferimento a tutte le Regioni (anche quelle che non chiedono l'intesa) delle funzioni amministrative statali per le quali non sussistono “esigenze unitarie”.

L'elevato numero di Regioni a statuto ordinario che hanno avviato la richiesta di intesa ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost. e l'ampiezza di materie e funzioni richieste e la loro evidente comunanza tra richiesta e richiesta rendono ipotizzabile una iniziativa alternativa o concorrente a questo ddl.

Infatti, prima di disporre il trasferimento di ulteriori funzioni ad alcune Regioni mediante le intese stipulate ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost. occorrerebbe attribuire con legge statale a tutte le Regioni (anche a quelle a Statuto speciale e alle regioni a statuto ordinario che non abbiano fatto richiesta di intesa ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost.) tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato per le quali non sussistano “esigenze unitarie” concernenti materie attualmente spettanti alla potestà legislativa statale, che è il solo titolo per lo Stato per gestire tali funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 Cost., e prevedere contestualmente i doverosi trasferimenti di

risorse finanziarie per finanziarie integralmente lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dallo Stato, come prescrive l'art. 119 Cost.

In tal senso nulla impedisce neppure di prevedere una delega legislativa al Governo in tal senso, magari pure da inserire in questa legge, con obbligo di acquisire sugli schemi di decreti legislativi i pareri obbligatori della Commissione bicamerale parlamentare per le questioni regionali e l'intesa della Conferenza unificata, oltre che il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Questo trasferimento di funzioni amministrative a tutte le Regioni consentirebbe di fare in modo uniforme le valutazioni circa la sussistenza o meno di "ragioni unitarie" che legittimino o meno il mantenimento in capo allo Stato di determinate funzioni amministrative e di ipotizzare e disciplinare subito in modo uniforme concrete ipotesi di gestione alternativa a quella statale di varie funzioni trasferite.

Si tratta a volte di funzioni amministrative assai complesse vertenti talvolta proprio sulle situazioni più delicate e più rilevanti proprio al fine della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed in particolare quelle afferenti ai due più importanti diritti sociali, come il diritto all'istruzione e il diritto alla salute.

Si pensi infatti alla decisione circa la complessa gestione statale e/o regionale del personale docente della scuola pubblica, in presenza di indicatori che attestano che già con l'assetto unitario vigente gli effettivi apprendimenti degli studenti sono assai difformi da Regione a Regione.

Si pensi anche al delicato settore della sanità, nel quale già ora di fatto si è in presenza di un'autonomia differenziata, poiché alcune Regioni si trovano a gestire la sanità nei limiti di piani di rientro sanitari e hanno così poteri legislativi e amministrativi di fatto dimezzati

Questo trasferimento unitario di funzioni amministrative e delle risorse economiche può anche rasserenare il contenzioso politico e ad asciugare i procedimenti di negoziato di alcune Regioni per giungere all'intesa ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost. trasferimento di ulteriori funzioni amministrative oltre che di funzioni legislative.

Deve essere infatti chiaro che l'autonomia regionale e locale sono già promosse dall'art. 5 Cost. e che ogni forma di autonomia è di per sé una differenziazione ed è una delle forme dell'unità nazionale prevista dallo stesso art. 5 Cost., il che comporta, come ha affermato la sent. n. 26/1966 della Corte costituzionale, che non vi è alcuna violazione del principio costituzionale di eguaglianza allorché la stessa Costituzione in ragione dei diversi contesti locali consente di trattare in modo diverso situazioni analoghe.

5. Prevedere la contestuale delega legislativa al Governo per disciplinare i principi fondamentali regolativi delle materie per le quali è prevista la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni

La tutela dell'unità e indivisibilità della Repubblica prevista nell'art. 5 Cost. è garantita non soltanto dalla Costituzione, dalle norme internazionali ed europee, dalla legislazione statale nelle materie spettanti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e dai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma anche dai principi fondamentali delle materie di potestà legislativa e concorrente tra Stato e Regioni che devono essere stabiliti con legge statale ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.

Infatti il principio unitario non può certo esaurirsi con l'uguaglianza di livelli essenziali di prestazioni e non più con l'uguaglianza dei diritti che, però, trova il suo fondamento giuridico nell'art. 117 Cost., comma 2, lett. m) in combinato disposto con l'art. 119 Cost. e la sua ratio nella natura limitata delle risorse economico finanziarie necessarie per coprire il costo dei diritti stessi.

Ecco perché occorre ricordare che la grande innovazione non attuata della riforma costituzionale del 2001, oltre alla determinazione dei LEP, è la determinazione dei principi fondamentali delle materie per le quali l'art. 117, comma 3 Cost. prevede la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Infatti, tali principi fondamentali non sono stati effettivamente previsti dalla legislazione statale non in tutte le materie.

Occorre perciò prevedere all'art. 1 anche la delega legislativa per la determinazione dei principi fondamentali concernenti le materie di potestà legislative concorrenti, almeno per le materie per le quali questi principi ancora mancano.

L'effettiva emanazione dei decreti legislativi deve essere perciò inserita nell'art. 1 quale seconda condizione (oltre a quella dell'effettiva determinazione dei LEP) a cui subordinare il trasferimento di ulteriori funzioni ex art. 116, comma 3 Cost.

Infatti, quando e se saranno trasferite ad alcune regioni funzioni legislative o amministrative concernenti tali materie non sarà mai un trasferimento integrale, che l'art. 116, comma 3 Cost. non consente, ma per potere trasferire in parte le funzioni legislative su tali materie occorre prevedere per tutte le materie quali siano questi principi fondamentali, i quali poi potranno o dovranno restare in vigore in tutto o in parte e/o saranno dichiarati inefficaci dall'intesa ai sensi dell'art. 7, comma 3 del ddl.

Inoltre, la determinazione dei principi fondamentali appare indispensabile proprio al fine di disporre di uno degli elementi indispensabili per poi determinare quali siano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di ognuna delle materie per le quali si ipotizza il trasferimento di funzioni ad alcune regioni.

6. Prevedere il coinvolgimento obbligatorio e vincolante della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali (anche per rafforzare il ruolo delle Camere in tutta la procedura) e il parere obbligatorio dei Consigli per le autonomie locali di ogni Regione

Occorre prevedere (in molti articoli del ddl) il coinvolgimento (propositivo e con pareri obbligatori e vincolanti) della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali istituita dall'art. 126 Cost. e del Consiglio delle autonomie locali, che in ogni regione deve essere istituito dallo Statuto regionale quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali ai sensi dell'art. 123 Cost.

Si tratta di due organi costituzionalmente obbligatori che possono essere utilmente consultati in permanenza per avere da un lato il parere unitario delle Camere (e a tal fine la commissione bicamerale ben potrà consultare le altre Commissioni parlamentari) e il Consiglio delle autonomie locali ben può rappresentare in modo unitario il parere degli enti locali che è costituzionalmente prescritto dall'art. 116, comma 3 Cost. ai fini della stipula dell'intesa della regione con lo Stato.

La previsione dell'intervento obbligatorio e vincolante della Commissione bicamerale per le questioni regionali renderebbe anche molto più incisivo il ruolo del Parlamento che deve essere

coinvolto in modo efficace in tutta la procedura negoziale, anche perché poi alla fine l'intesa riguarderà pure i contenuti e i limiti della funzione legislativa, di controllo e di indirizzo politico, le quali spettano in via ordinaria anche o soprattutto alle Camere.

7. Osservazioni sul procedimento di approvazioni delle intese (art. 2)

- Al comma 1 “è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria” invece di prevedere “ è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del Consiglio per le autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con atto recante il tipo di funzioni richieste, le materie concernenti e il motivo di ogni richiesta”.

Ciò consentirebbe all'organo rappresentativo di tutto il corpo elettorale regionale di pronunciarsi e al Presidente della Giunta che ne fa parte di prendere una posizione esplicita.

L'obbligo di indicare per ogni tipo di materia anche il tipo di funzione che la Regione chiede di esercitare (legislativa e/o amministrativa e/o finanziaria) è importante per precisare i contenuti su cui la Regione vuole negoziare per raggiungere l'intesa: l'art. 116, comma 3 Cost. non consente di cedere completamente le materie dallo Stato alla regione, ma di attribuire determinate funzioni concernenti ognuna materia

La motivazione riguarda non soltanto il motivo della richiesta, ma l'utilizzazione delle funzioni, sia nella loro fattibilità, sia nella loro finalizzazione; il Governo potrebbe ritenere commendevole una determinata finalità o invece ritenere un'altra finalità contraria ai principi costituzionali o all'unità giuridica ed economica o all'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni

- Al comma 1 allorché si prevede che “L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri” occorre prevedere invece che l'invio dell'atto di iniziativa regionale è compiuto da parte del Presidente della Giunta Regionale che è il rappresentante della Regione ai sensi dell'art. 121 Cost.. Nell'atto deve essere anche contenuto il verbale del Consiglio regionale recante il testo dell'atto e l'avvenuta approvazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

- Occorre prevedere prima dell'inizio del negoziato anche l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali.

- Circa l'avvio del negoziato occorre espressamente prevedere che il negoziato del Governo con la Regione si fa col Presidente della Giunta regionale, che rappresenta la regione ai sensi dell'art. 121 Cost., il quale si può fare coadiuvare da altri organi regionali, secondo le forme e i casi previsti da ogni Regione nella sua autonomia.

- Al comma 2 occorre precisare quali sia il tipo di funzioni da indicare nell'atto di iniziativa regionale (legislative e/o amministrative)

- Al comma 2 occorre prevedere che la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri di limitare il negoziato ad alcune materie o ambiti di materie possa essere proposta non soltanto da Ministri, ma anche dalla Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali.

- Al comma 4 occorre prevedere che lo schema di intesa sia trasmesso preliminarmente alla Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali, quale organo competente delle Camere (magari sentito il parere di commissioni delle due Camere).

- Al comma 5 occorre prevedere che il Parlamento si pronunci sullo schema di intesa definitivo mediante parere definitivo della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali.

- Al comma 5 si prevede che lo schema di intesa definitivo è approvato dalla Regione “secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali” invece di prevedere “è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del Consiglio per le autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria”.

Ciò consentirebbe a tutti di assumersi pubblicamente le loro responsabilità politiche ed istituzionali.

Da un lato consentirebbe al Consiglio regionale, che è il solo organo rappresentativo di tutto il corpo elettorale regionale (maggioranza e opposizioni) di pronunciarsi anche sulle future funzioni (legislative e amministrative) della Regione e sulla loro sostenibilità politica e istituzionale anche dopo la fine della consiliatura regionale, anche perché aumenterebbero pure le funzioni legislative del Consiglio.

Dall’altro lato consentirebbe al Presidente della Giunta, che fa parte di diritto anche del Consiglio regionale, di prendere una posizione pubblica nel dibattito di fronte al Consiglio.

Peraltro, tutto ciò non impedisce l’autonomia statutaria regionale e l’eventuale coinvolgimento deciso autonomamente da ogni regione di indire un eventuale referendum popolare consultivo o di indirizzo prima di esaminare e approvare l’atto di iniziativa.

- Al comma 5 la trasmissione dello schema di intesa approvato deve avvenire da parte del Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della regione ai sensi dell’art. 121 Cost.

- Al comma 8 occorre prevedere parere obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali prima dell’espressione del voto di ogni Camera sulla legge di approvazione dell’intesa

8. Circa la determinazione dei LEP (art. 3)

- Al comma 2 occorre prevedere un rafforzamento del ruolo parlamentare nella determinazione dei LEP, prevedendo il sistema del doppio parere vincolante: in caso di voto contrario o di mancato ottemperamento al parere parlamentare il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce di nuovo alle camere e spiega le ragioni e se le Commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali approvano un parere esso è vincolante per il Governo.

- Al comma 3 la determinazione dei LEP deve riguardare tutte le materie trasferibili e perciò appare irrazionale la limitazione della determinazione dei LEP soltanto alle materie ivi indicate tra quelle spettanti alla potestà legislativa concorrente che possono essere trasferite alle regioni con

l'intesa ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost. Del tutto irrazionale lasciare fuori materie assai delicate e complicate come la protezione civile.

Più razionale sarebbe prevedere una delega legislativa al Governo

Appare confuso menzionare le materie del comma 3 dell'art. 117 Cost. e poi però inserire nello stesso elenco i LEP concernenti due materie di potestà legislativa esclusiva statale (norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali).

- Al comma 6 occorre aggiungere il parere obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali.

- Al comma 7 appare **incostituzionale** prevedere che con un mero decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si possa provvedere a rivedere e aggiornare i LEP che all'origine erano stati determinati con decreto legislativo. Nel sistema delle fonti del diritto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è un atto avente valore di legge, ma se caso una fonte subordinata alla legge e pertanto mai potrebbe modificare o integrare un atto legislativo.

Occorre pertanto modificare la norma, magari prevedendo una delega legislativa ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi originari.

- Ai commi 9 e 10 occorre meglio chiarire il senso della salvezza delle norme della legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022) al fine di assicurare che si giunga comunque alla determinazione dei LEP in materia di servizi sociali e assistenza sociale.

9. Circa il trasferimento delle funzioni (art. 4)

- Al comma 1 occorre specificare che il trasferimento delle funzioni concerne sia funzioni legislative sia funzioni amministrative o, meglio, occorre sempre specificare di quale tipo di funzioni si tratta.

- In generale appare del tutto irragionevole la distinzione tra il trasferimento (differito) delle funzioni collegati a LEP (comma 1) e trasferimento (immediato) delle funzioni senza LEP (comma 2).

- Piuttosto si preveda una delega legislativa al Governo per disciplinare i principi fondamentali nelle materie di potestà concorrente, prima di disporre l'eventuale trasferimento

10. Circa l'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative ad enti locali (art. 6)

Il testo dell'art. 6 appare ambiguo.

Infatti, delle due l'una: o l'articolo appare inutile, perché ripete ciò che già prevede la Costituzione agli artt. 117, comma 2, lett. p) per le funzioni fondamentali dei Comuni e all'art. 118 Cost. circa l'allocazione delle funzioni amministrative oppure l'articolo conferma implicitamente che già nell'assetto normativo vigente basterebbe trasferire funzioni amministrative statali anche a Regioni ed enti locali perché già ora ai sensi dell'art. 118 Cost. non sussistono "esigenze unitarie" per trattenere queste funzioni amministrative in capo all'amministrazione statale.

Non è poi chiaro il momento in cui la Regione dovrebbe scegliere se trasferire queste funzioni agli enti locali o se trattenerle a sé, se cioè debba avvenire contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa con lo Stato oppure dopo.

In realtà nella sua autonomia costituzionalmente garantita la regione potrà fare ciò che vorrà proprio seguendo i due vincoli costituzionali dell'art. 117, comma 2, lett. p) e dell'art. 118, il che conferma che l'art. 6 del ddl appare norma legislativa statale inutile e superflua.

11. Circa la durata delle intese e la successione di leggi nel tempo (art. 7)

- Nel comma 1 occorre meglio precisare il procedimento di eventuale modifica dell'intesa in modo omogeneo col procedimento di avvio del negoziato: richiesta del Governo, con parere favorevole o su proposta delle due Camere o, meglio, della Commissione bicamerale parlamentare per le questioni regionali.

- Sempre nel comma 1 occorre meglio precisare (in modo omogeneo al procedimento di negoziato e approvazione della legge di approvazione dell'intesa ex art. 116, comma 3 Cost.) i tempi e i modi che in ogni intesa si devono prevedere circa la richiesta di cessazione di efficacia dell'intesa stessa. Occorre aggiungere il parere obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali e prevedere che la richiesta regionale sia approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

- Occorre poi prevedere che la stessa intesa preveda espressamente gli effetti immediati della cessazione dell'intesa: ritrasferimento delle funzioni legislative e amministrative allo Stato e ritrasferimento immediato delle relative risorse economiche, strumentali e di personale.

- Al comma 3 occorre sostituire "disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale" con le parole "disposizioni di leggi o atti aventi valore di legge dello Stato che cessano di avere efficacia nel territorio regionale".

- Il comma 5 appare un mero autovincolo legislativo, cioè una disposizione legislativa che non è vincolante per le leggi entrate in vigore successivamente. Occorre che questa medesima disposizione prevista dal comma 5 sia inserita nell'intesa e/o nella legge di approvazione dell'intesa, che la renderebbe vincolante ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost.

12. Circa il monitoraggio (art. 8)

Occorre prevedere il coinvolgimento permanente della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali che potrebbe svolgere un ruolo efficace di coordinamento di tutte le iniziative delle commissioni parlamentari sull'effettiva attuazione di ogni intesa.

13. Circa le clausole finanziarie (art. 9)

- Il comma 1 suscita gravi dubbi: è dubbio che questa legge non comporti maggiori oneri, perché la sola previsione dei LEP non dovrebbe limitarsi a distribuire le risorse finanziarie già

esistenti, ma deve indicare prestazioni, in funzione delle quali si indicheranno costi standard e fabbisogni standard, che ben potrebbero non essere sufficientemente coperti dalle risorse finanziarie statali esistenti. In ogni caso vi saranno sicuramente nuove spese perché occorrerà individuare per ogni Regione quale personale statale sarà incaricato di vigilare sull'effettiva attuazione delle nuove norme ed in particolare dell'effettiva attuazione regionale dei LEP.

- Non appare chiara poi al comma 3 l'effettiva applicabilità dell'art. 119 Cost. alle Regioni beneficiarie dell'intesa ex art. 116, comma 3 Cost. Occorre coordinare meglio questa disposizione del comma 3 con le disposizioni dell'art. 10.

- Il comma 4 non chiarisce il modo con cui sia possibile prevedere vincoli effettivi ed efficaci, anche dal punto di vista contabile e finanziario, per vincolare la Regione che ottiene l'intesa al concorso degli obiettivi di finanza pubblica.

14. Circa le misure perequative indicate nell'art. 10

Occorre prevedere al comma 3 che il Governi informi non soltanto le Camere e la Conferenza unificata, ma anche la Commissione bicamerale per le questioni regionali.

15. Le disposizioni transitorie e finali dell'art. 11

Si tratta di disposizioni che suscitano importanti criticità e perciò appaiono meritevoli di ripensamento.

- Il comma 1 appare **incostituzionale** perché in violazione del principio costituzionale di eguaglianza prevede che siano conservati gli atti di iniziativa di quelle Regioni che li avevano presentati prima dell'entrata in vigore della nuova legge e per i quali si era già avviato il confronto tra Governo e regione.

Si tratta di un trattamento irragionevolmente preferenziale e che dimentica che nel frattempo potrebbero o potranno essere cambiate le composizioni politiche non soltanto del Parlamento e del Governo, ma anche degli organi regionali (Consiglio regionale, Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale). Occorre prevedere che anche questi atti di iniziativa e questi negoziati riprendano nei modi e nei tempi previsti dalla nuova legge.

- Il comma 3 sul mantenimento del potere sostitutivo dovrebbe essere meglio precisato: occorre adattare le norme sull'esercizio del potere sostitutivo alla nuova legge. A tal fine occorrerebbe fare norme di coordinamento con la disciplina del potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost. nell'art. 8 legge n. 131/2003. Occorre pure prevedere norme sull'esercizio del potere sostitutivo per mancata attuazione delle norme europee ai sensi dell'art. 117, comma 6 Cost. A tal fine occorre prevedere norme di coordinamento anche con le leggi europee che disciplinano l'esercizio del potere sostitutivo in caso di attuazione di norme UE ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234.